

## **Deliberazione 8 settembre 2011 - ARG/gas 120/11**

### **Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 8 settembre 2011

### **Visti:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: direttiva n. 2009/28/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva n. 2009/28/CE (di seguito: decreto legislativo n. 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 luglio 2003, n. 75/03, di approvazione del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete predisposto dalla società Edison T&S S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- la deliberazione dell'Autorità 6 settembre 2005, n. 185/05, recante disposizioni generali in tema di qualità del gas naturale ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere g) ed h), della legge n. 481/95 (di seguito: deliberazione n. 185/05) ed in particolare quanto disposto dall'articolo 8 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2006, n. 108/06, recante modifiche ed integrazioni alle deliberazioni 29 luglio 2004, n. 138/04 e 29 settembre 2004, n. 168/04 e approvazione del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas (di seguito: codice di rete di distribuzione), come integrata dalla deliberazione 14 dicembre 2009, ARG/gas 193/09 e dalla deliberazione 15 aprile 2010, ARG/gas 53/10, di aggiornamento del codice di rete tipo del servizio di distribuzione gas;
- la deliberazione 20 maggio 2008, n. ARG/gas 64/08, di approvazione del codice di rete predisposto dalla società Edison Stoccaggio S.p.A. ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- la deliberazione dell’Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012: approvazione della Parte I "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RQDG)";
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012: approvazione della Parte II "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG). Disposizioni transitorie per l'anno 2009";
- la deliberazione dell’Autorità 11 novembre 2010, ARG/gas 197/10, recante avvio di procedimento per la revisione della deliberazione n. 185/05 in tema di qualità del gas;
- la deliberazione dell’Autorità 19 maggio 2011, ARG/gas 64/11, recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2013-2016.

#### **Considerato che:**

- l’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, dispone che le imprese che svolgono attività di trasporto e dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacità, e purché le opere necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorità;
- l’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 28/11 dispone che l’Autorità emani specifiche direttive relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l’erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi;
- l’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 28/11 dispone che le predette direttive, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema:
  - a) stabiliscano le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l’odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l’immissione nella rete del gas naturale;
  - b) favoriscano un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. A tal fine l’allacciamento non discriminatorio

alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;

- c) prevedano la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
  - d) fissino le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
  - e) sottopongano a termini perentori, le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
  - f) stabiliscano i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
  - g) prevedano la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;
  - h) prevedano procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
  - i) stabiliscano le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano, non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;
- l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo n. 28/11 dispone che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite le direttive inerenti le incentivazioni del biometano immesso nella rete del gas naturale;
  - al fine di assicurare, da un lato, l'integrità e la sicurezza del sistema di trasporto (preservandolo ad esempio da fenomeni di corrosione) e, dall'altro, la compatibilità tecnica con l'uso del gas da parte del cliente finale, il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A. prevede che il gas transitante nella rete di trasporto debba essere oggetto di una specifica di qualità che indichi, tra l'altro, i valori massimi e minimi consentiti per i parametri rappresentativi della qualità del gas, il cui rispetto, da parte degli utenti, costituisce condizione necessaria per l'immissione del gas nella rete di trasporto;
  - al fine di garantire la possibilità di interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto, anche i codici di rete delle società Edison T&S S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A., prevedono che il gas transitante nella rete di trasporto debba essere oggetto di una specifica di qualità con le stesse caratteristiche di quella di cui al precedente considerato;
  - il capitolo 6 dei codici di rete reca le condizioni tecnico-economiche volte a regolare la richiesta e la realizzazione degli allacciamenti conseguenti alla richiesta di nuovi punti di consegna/riconsegna, ai sensi dell'Articolo 8.2 del decreto legislativo n. 164/00;
  - l'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione n. 185/05 vieta all'impresa di trasporto di immettere in rete gas naturale fuori specifica o che, pur non essendo fuori

specifica, contenga elementi di norma non presenti nel gas naturale in quantità che potrebbero recare danno agli utenti del servizio; tale articolo stabilisce altresì regole per l'intercettazione o l'accettazione del gas naturale fuori specifica da parte dell'impresa di trasporto;

- l'articolo 18, comma 18.1, del codice di rete di distribuzione prevede che l'impresa di distribuzione garantisca che nell'impianto di distribuzione il gas non subisca processi di trasformazione chimica;
- ai fini della sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, l'articolo 28 della RQDG dispone l'applicazione delle norme tecniche, delle specifiche tecniche o dei rapporti tecnici vigenti UNI e CEI. Inoltre, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, il medesimo articolo dispone l'adozione di linee guida definite dagli organismi tecnici competenti CIG e APCE, pubblicate dall'UNI, oltre a precisare che l'impresa distributrice è tenuta al rispetto di quanto previsto dal decreto 16 aprile 2008, pubblicato l'8 maggio 2008 sul Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n. 107, dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Interno recante "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- stante l'opportunità di correlare il riconoscimento delle incentivazioni al biometano alle caratteristiche chimico-fisiche del medesimo e alle condizioni tecniche per le connessioni degli impianti alle reti del gas naturale con obbligo di connessione di terzi, con comunicazione del 9 agosto 2011, protocollo n. 21499, l'Autorità ha inviato al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed al Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, la richiesta attivare un tavolo tecnico congiunto nel quale confrontare sinergicamente le competenze disponibili presso le stesse Autorità e Ministeri.

#### **Ritenuto:**

- opportuno avviare un procedimento per l'emanazione, anche in coordinamento con il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di specifiche direttive inerenti sia le caratteristiche chimico-fisiche minime del biometano immesso nelle reti del gas naturale i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi in rete, sia le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione dei relativi impianti di produzione, nel rispetto delle esigenze di sicurezza fisica e di funzionamento del sistema e secondo le previsioni di cui al decreto legislativo n. 28/11

#### **DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l'emanazione di specifiche direttive inerenti le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di produzione di biometano alle reti del gas naturale i cui gestori hanno

- obbligo di connessione di terzi, secondo le previsioni di cui al decreto legislativo n. 28/11;
2. di prevedere che le predette direttive soddisfino ai seguenti requisiti di cui al decreto legislativo n. 28/11:
    - a) stabiliscano le caratteristiche chimiche e fisiche minime del biometano, con particolare riguardo alla qualità, l'odorizzazione e la pressione del gas, necessarie per l'immissione nella rete del gas naturale;
    - b) favoriscano un ampio utilizzo del biometano, nella misura in cui il biometano possa essere iniettato e trasportato nel sistema del gas naturale senza generare problemi tecnici o di sicurezza. A tal fine l'allacciamento non discriminatorio alla rete degli impianti di produzione di biometano dovrà risultare coerente con criteri di fattibilità tecnici ed economici ed essere compatibile con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza;
    - c) prevedano la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per il collegamento alla rete del gas naturale degli impianti di produzione di biometano;
    - d) fissino le procedure, i tempi e i criteri per la determinazione dei costi per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione e la realizzazione della soluzione definitiva di allacciamento;
    - e) sottopongano a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;
    - f) stabiliscano i casi e le regole per consentire al soggetto che richiede l'allacciamento di realizzare in proprio gli impianti necessari per l'allacciamento, individuando altresì i provvedimenti che il gestore della rete deve adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
    - g) prevedano la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per l'allacciamento di nuovi impianti;
    - h) prevedano procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dalla stessa Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;
    - i) stabiliscano le misure necessarie affinché l'imposizione tariffaria dei corrispettivi posti a carico del soggetto che immette in rete il biometano non penalizzi lo sviluppo degli impianti di produzione di biometano;
  3. di pubblicare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione al fine di poter acquisire le posizioni dei soggetti interessati;
  4. nella misura in cui sia ritenuto opportuno, in relazione allo sviluppo del procedimento, di convocare i soggetti interessati ovvero di richiedere specifiche informazioni ai medesimi soggetti, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione delle necessarie disposizioni;
  5. di prevedere che il procedimento si concluda entro il 30 novembre 2011;
  6. di dare mandato al Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità, sentiti rispettivamente il Direttore della Direzione mercati per le implicazioni inerenti i codici di rete, e il Direttore della Direzione consumatori e qualità del servizio per gli aspetti inerenti la qualità e la sicurezza, per i seguiti di competenza;

7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito *internet* dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

8 settembre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*